



**Atto del Governo n. AG 294: “Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi”**

**IX Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della Repubblica**

**e**

**X Commissione permanente Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati**

**Osservazioni di ANAC del 6 ottobre 2025**

***Premessa***

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento alle Commissioni congiunte IX del Senato e X della Camera per avere consentito ad ANAC di offrire il proprio contributo in merito allo schema di decreto in oggetto, che riveste una cruciale rilevanza per la promozione e lo sviluppo di un virtuoso sistema di gestione degli incentivi pubblici.

Lo schema di decreto costituisce un provvedimento di attuazione della delega conferita dall’articolo 3 della legge 27 ottobre 2023 n.160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*” e trova un legame anche con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”).

Si esprime, innanzitutto, un generale apprezzamento per il provvedimento in esame, che si pone **l’obiettivo di razionalizzare** il quadro normativo vigente in tema di **agevolazioni per le imprese**, con una migliore **pianificazione** del processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi ed una gestione più trasparente, equa ed efficiente.

Questa Autorità intende, inoltre, fornire nel prosieguo alcune osservazioni con specifico riferimento ai **temi di propria competenza, come, in primis la trasparenza dell’azione amministrativa** e delle scelte di intervento pubblico, in un ambito così rilevante per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, nonché con riferimento all’**utilizzo degli strumenti digitali** e alla **standardizzazione dei processi**.

**Il processo di digitalizzazione e la standardizzazione dei processi**

Appare particolarmente apprezzabile la volontà di definire (articolo 2) le fasi che compongono **il ciclo di vita dell’incentivo** - vale a dire “programmazione”, “progettazione”, “attuazione”, “pubblicità” e “valutazione dei risultati” - e di aver costruito in tale contesto **un sistema digitalizzato**, da attuarsi sia attraverso il **Registro**

**nazionale aiuti di Stato (RNA)**, sia attraverso i servizi resi disponibili dalla **piattaforma Incentivi.gov.it**.

Lo schema di decreto prevede, infatti, il potenziamento dei due principali sistemi informativi già esistenti in materia di incentivazione delle imprese: RNA e piattaforma Incentivi.gov.it, la cui progressiva e complessiva integrazione va a costituire il c.d. **“Sistema Incentivi Italia”**.

In particolare, **l’articolo 3 (Servizi per la semplificazione degli incentivi)** prevede, in attuazione dei principi e dei criteri della digitalizzazione, della semplificazione e della uniformità delle procedure, lo sviluppo dei richiamati strumenti.

Tali strumenti sono volti a rendere disponibili specifici servizi, a favore dei soggetti competenti a gestire l’intero ciclo di vita dell’incentivo.

Le specifiche funzionalità, elencate nel dettaglio al comma 2 dell’articolo 3, comprendono i **servizi per la redazione, l’aggiornamento e la pubblicità del Programma degli incentivi**; la **progettazione e la valutazione ex ante degli incentivi** e la **redazione dei bandi**. È contemplata anche la **fase di attuazione degli incentivi**, a partire dall’accesso, con funzionalità per i controlli automatizzati sui requisiti, sulle spese e sul monitoraggio. Sono, inoltre, previste funzioni aggiuntive o evolutive rispetto a quelle già contemplate dalla disciplina vigente, al fine di migliorare la **conoscibilità degli incentivi**, compreso il processo di valutazione e gli esiti delle valutazioni stesse.

L’integrazione dei servizi resi dal Registro nazionale degli aiuti di Stato e dalla piattaforma *Incentivi.gov.it* rappresenta un aspetto particolarmente apprezzabile della riforma, poiché intende realizzare **l’efficientamento dei processi** e delle procedure, consentendo di assolvere, contestualmente, agli **obblighi di trasparenza** collegati alla disciplina degli aiuti di Stato.

Si apprezza, inoltre, la previsione di **forme di interoperabilità** e di soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche (art. 3, co. 3).

**L’articolo 4 (Programma degli incentivi)** introduce e disciplina il nuovo Programma degli incentivi, che deve essere predisposto da ciascuna amministrazione responsabile, al fine di **garantire trasparenza** alla programmazione degli incentivi di propria competenza.

La norma indica il contenuto necessario che l’amministrazione deve inserire nel programma e la cui pubblicità viene assicurata dalla piattaforma *Incentivi.gov.it*.

In un’ottica di trasparenza, si apprezza che la predetta piattaforma assicuri sia la **pubblicità dei Programmi degli incentivi**, adottati dalle singole amministrazioni, sia le **attività di valutazione preventiva** e di **controllo successivo**.

**L’articolo 6 (Bando tipo)** risponde agli obiettivi di standardizzazione della riforma e individua i contenuti tipici dei bandi, elencati al comma 1, seppure in termini non tassativi. Prevede, inoltre, che il Ministro delle imprese e del Made in Italy elabori un bando-tipo cui le amministrazioni dovranno attenersi nella predisposizione dei singoli bandi, fatta salva la possibilità di derogarvi in considerazione delle peculiarità dell’incentivo.

Quest’ultimo aspetto, in particolare, va nella direzione auspicata da ANAC, che promuove l’utilizzo di strumenti quali schemi di atti e bandi-tipo nel settore dei contratti

pubblici ed approva, quindi, anche in altri ambiti, l'utilizzo di forme di standardizzazione della documentazione amministrativa a supporto delle amministrazioni, anche ai fini della prevenzione del contenzioso.

**L'articolo 13 (Procedure e modalità di accesso)** definisce le procedure di accesso alle agevolazioni, stabilendo i contenuti essenziali della disciplina, che deve essere definita dai bandi.

In tale contesto, si apprezza la previsione secondo cui i soggetti competenti sviluppano **servizi di accesso digitale** per la compilazione guidata e l'accoglienza delle istanze di accesso, per l'acquisizione della documentazione pertinente e, ove possibile, per il controllo automatizzato dei requisiti di accesso, così come per il monitoraggio, la rendicontazione e la comunicazione con i proponenti, implementando piattaforme a ciò funzionali o, limitatamente ai servizi disponibili, utilizzando il Sistema Incentivi Italia.

Opportunamente si prevedono, anche in questo caso, meccanismi di interoperabilità, in attuazione del principio del "**once only**" (art. 13, co. 4).

### **La gestione trasparente degli incentivi pubblici**

Appare, da ultimo, degna di rilievo la disciplina dedicata alla valutazione, al monitoraggio, all'informazione ed alla pubblicità degli incentivi.

Nello specifico il Capo IV (articoli 21 -23) si occupa delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* e delle attività di monitoraggio previste nel ciclo di vita degli incentivi, prevedendo specifiche disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza.

**L'articolo 21 (Monitoraggio degli incentivi)** introduce principi di carattere generale in materia di **monitoraggio delle agevolazioni**, stabilendo che esso è effettuato al fine di garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, in conformità ai principi di semplificazione amministrativa, trasparenza, unicità dell'invio e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari anche nelle successive fasi di rendicontazione e controllo.

Si ritiene utile e opportuna, inoltre, la scelta di basare il sistema di monitoraggio delle agevolazioni sul **Codice unico di progetto (CUP)**, che, identificando in modo univoco ogni agevolazione, deve essere riportato come elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo.

Esso diventa, così, un fondamentale strumento di tracciabilità, assolvendo una funzione analoga a quella svolta dal Codice identificativo di gara (**CIG**) nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

**L'articolo 23 (Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi)** individua i canali di comunicazione e pubblicità del sistema degli incentivi, ribadendo la centralità del sistema "Incentivi Italia".

Sebbene si tratti di una disposizione ricognitiva delle norme introdotte dallo schema di decreto in esame, risulta degna di apprezzamento l'attenzione specifica rivolta ai profili di **pubblicità e trasparenza**, rispetto ai quali riveste un'importanza cruciale la piattaforma *Incentivi.gov.it*, che, come già visto, oltre a rendere disponibili vari servizi

nelle diverse fasi del ciclo di vita degli incentivi, costituisce anche **il punto di accesso nazionale** per la consultazione dell'offerta degli stessi.

Proprio al fine di assicurare **la massima trasparenza** sulle scelte delle amministrazioni nel sostegno pubblico alle imprese e **la massima semplificazione** nell'attuazione di tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi, l'Autorità suggerisce di **introdurre delle forme di interconnessione ed interoperabilità** tra i due importanti strumenti già tra loro interoperabili: il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), e la piattaforma telematica *Incentivi.gov.it*, con la **Piattaforma Unica della Trasparenza**, gestita da ANAC.

La Piattaforma Unica della Trasparenza **costituisce lo strumento unico e centralizzato** per raccogliere, organizzare e rendere disponibili informazioni, documenti e dati di interesse pubblico, come quelli assoggettati agli obblighi di pubblicazione previsti specifiche disposizioni normative<sup>1</sup>, tra cui, in particolare, **il decreto legislativo 33 del 2013, tra cui rientrano anche gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione degli incentivi**, come espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 23 dello schema di decreto in esame.

La Piattaforma Unica della Trasparenza è concepita dal Legislatore come **il perno del sistema di trasparenza nazionale**, uno strumento unitario per raccogliere, organizzare e rendere disponibili informazioni, documenti e dati di interesse pubblico al fine di ridurre progressivamente gli oneri a carico delle amministrazioni, garantendo, al contempo, maggiore coerenza e confrontabilità delle informazioni<sup>2</sup>.

Tale ulteriore interconnessione si collocherebbe, dunque nell'ambito della strategia di **progressiva integrazione con le principali banche dati pubbliche**, da attuarsi in maniera graduale, ma con lo scopo di implementare costantemente il flusso di informazioni, al fine di realizzare un efficiente sistema di conoscibilità e monitoraggio di tutti i dati, nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio<sup>3</sup>.

In conclusione, l'Autorità intende esprimere **un complessivo apprezzamento** per l'impianto proposto dal provvedimento, auspicando, con particolare riferimento al tema della trasparenza, che lo stesso possa ulteriormente valorizzare e potenziare gli strumenti volti alla semplificazione e digitalizzazione del sistema degli incentivi, al fine di rendere la trasparenza non un mero adempimento formale ma la regola procedurale attraverso la quale si realizzi un'attività amministrativa più efficiente e partecipata.

---

<sup>1</sup> Si vedano, in proposito, l'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 201/2022, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, e gli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, in materia di contratti pubblici.

<sup>2</sup> Nell'ambito del provvedimento in esame, alcune informazioni di natura contributiva e fiscale, concernenti le imprese – così come le informazioni attinenti alla promozione, da parte delle stesse, della parità di genere e generazionale e alla corretta applicazione della normativa in materia di occupazione dei disabili – rivestono interesse anche ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici e costituiscono dati rilevanti anche nel contesto della **Banca dati Nazionale dei contratti pubblici** e, in particolare, del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico**.

<sup>3</sup> Di recente la Piattaforma Unica della Trasparenza di ANAC si è arricchita di un'ulteriore sezione "**TrasparenzaAI**", *software open source* per l'analisi automatica della sezione Amministrazione Trasparente e la consultazione della trasparenza amministrativa delle PA, realizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell'ambito di un protocollo di intesa con l'Autorità.



Alla luce di quanto sopra, recependo il suggerimento previsto nel decreto in esame (art.3, comma 3), che auspica **l'adozione di soluzioni atte a favorire lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche**, si suggerisce, dunque, **il seguente intervento emendativo**, volto a prevedere **l'interoperabilità** tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato, la piattaforma telematica Incentivi.gov.it e **la Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa**.

All'articolo 3 dello schema di decreto in esame (Servizi per la semplificazione degli incentivi), dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

***“3-bis. Al fine di assicurare la piena trasparenza del ciclo di vita degli incentivi pubblici e la progressiva semplificazione e digitalizzazione degli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni, è garantita l'interoperabilità tra il Registro nazionale degli aiuti di Stato, la piattaforma telematica Incentivi.gov.it e la Piattaforma Unica della Trasparenza Amministrativa.”***